



COMUNE DI COLI
PROVINCIA DI PIACENZA

ORDINANZA SINDACALE

N. 822 DEL 03/08/2018

PROT. N: 4532

**Oggetto: SFALCI PERIODICI DELLE AREE VERDI SITE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI COLI**

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio comunale sono presenti numerose aree di proprietà privata attualmente non utilizzate ed incolte, sulle quali proliferano piante spontanee infestanti, non oggetto di sfalcio periodico;

CONSIDERATO che la proliferazione di una folta vegetazione spontanea e lo stato di abbandono in cui versano alcune delle sopra citate superfici causano degrado e pregiudizio per il decoro urbano dei 63 nuclei rurali del Comuni;

RITENUTO che tali aree incolte possono costituire quindi potenziale pericolo per la situazione igienico-sanitario del territorio comunale, favorendo la diffusione della fauna selvatica;

VISTE le accresciute conoscenze in campo medico con riferimento all'effetto causale della crescita di essenze arbustive e pollini rispetto alla generazione di eventi allergici, soprattutto per quanto riguarda la popolazione delle fasce più a rischio, diffusione che sarebbe favorita dalla presenza di aree come quelle di cui trattasi;

RITENUTO che a tale pericolo di allergie vada aggiunta, per ricorrenza di eventi patogeni, anche una particolare attenzione ai periodi di fioritura delle graminacee;

CONSIDERATO altresì che la presenza di sterpaglie e arbusti spontanei possa costituire un pericolo per l'incolumità pubblica dovuta alla possibilità di sviluppo di incendi per autocombustione nei mesi estivi o per propagazione accidentale di fiamme libere;

VALUTATA la necessità di prevedere ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 T.U.E.L. n.267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari e/o ai conduttori di aree agricole, ove sia sottoscritto un atto di affitto, di aree verdi urbane incolte, ai responsabili di cantiere edili attivi e non, nonché ai proprietari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante sita nel Comune di Coli, di eseguire ogni anno, con decorrenza dal 2018 e sino a revoca, **n.2 sfalci periodici** delle essenze

spontanee, al fine di evitare la diffusione di allergeni, la proliferazione di animali selvatici e il pericolo di incendio, ed in particolare:

1° sfalcio entro il 20 Giugno;

2° sfalcio entro il 20 Agosto;

(Ferma restando l'eventuale adozione di specifica Ordinanza urgente che preveda la realizzazione di un ulteriore sfalcio in relazione alla stagione climatica)

Si precisa che l'area interessata è compresa in un raggio di 500 metri dal reticolo dei vari centri abitati.

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali e le sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi, l'applicazione della sanzione amministrativa da €25 a 100. E' ammessa la facoltà di pagamento in misura ridotta da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione del 20%.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere, da parte dei responsabili, all'esecuzione degli sfalci della vegetazione infestante entro 15 giorni dalla notifica dell'atto contravvenzionale. Decorso infruttuosamente tale termine sarà dato corso all'esecuzione dei lavori direttamente da parte del Comune ed al recupero delle somme dallo stesso anticipate in danno dei soggetti obbligati, in aggiunta alla sanzione già comminata.

Il comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica incaricati devono vigilare sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste nel caso d'accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto .

La presente ordinanza, con effetto immediato, annulla e sostituisce tutte le precedenti in contrasto con essa;

DISPONE

l'immediata messa a conoscenza della popolazione:

- mediante la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale;
- mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito Internet del Comune di Coli:

che il presente provvedimento sia comunicato :

Al Comando Stazione Carabinieri di Bobbio;

Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale Comunale;

Al Comandante Corpo Polizia Provinciale;

Al Corpo Forestale dello Stato;

Si informa inoltre, così come previsto dall'art.3 comma 4 della legge n.241/90 con successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni oppure, in via alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 03/08/2018



Il Sindaco
Prof. Luigi Bertuzzi